dossier

17 luglio 2018

Disposizioni correttive e integrative in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia

Schema di D.Lgs. A.G. 35

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
UFFICIO ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 44

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari costituzionali
Tel. 06 6760-9475 – st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - @CD_giustizia
Dipartimento Difesa
Tel. 06 6760-4172 - st_difesa@camera.it - @CD_difesa
Dipartimento Finanze
Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it - @CD_finanze

Atti del Governo n. 35

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
AC0131

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Premessa 3

La disposizione di delega 5

Capo I Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato 9

Capo II Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri 21

Capo III Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza 39

Capo IV Modifiche alla revisione dei ruoli del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 47

Capo V Modifiche alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali del D.Lgs. 95/2017 55

Schede di lettura

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (**A.G. 35**) reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di **revisione dei ruoli delle Forze di polizia**. Lo schema di decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione).

Il provvedimento si articola in 22 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'**articolo 1** individua l'oggetto dello schema e i cinque Capi riproducono in gran parte l'articolazione del D.Lgs. 95/2017.

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale sono apportate quindi in relazione alle fonti normative di riferimento, come novellate dal D.Lgs. 95/2017, secondo la seguente articolazione:

- nel **Capo I** in materia di personale della **Polizia di Stato**;
- nel **Capo II** per il personale dell'Arma dei **carabinieri**;
- nel **Capo III** in materia di personale della **Guardia dì finanza**;
- nel **Capo IV** per il personale del **Corpo di polizia penitenziaria**.

Il **Capo V** apporta modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

Nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica si evidenzia che il provvedimento è correlato, in particolare, all'esigenza di introdurre "le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originate, in particolare, dalle **incertezze e difficoltà interpretative** derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella **fase transitoria**".

Viene altresì ricordato nella relazione tecnica che, considerato che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per lo speculare decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l , comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, lo schema di decreto in esame "contiene disposizioni in linea con il **principio di equiordinazione** degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate **correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico**,

nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativa di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, **rinviando ad una fase successiva altri necessari interventi**, che potranno essere coperti finanziariamente anche con gran parte delle predette risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia".

Si ricorda infatti che il provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (D.Lgs. 95/2017) è stato adottato in correlazione con il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94, ai sensi della legge 244/2012. Per quest'ultima delega non era prevista la facoltà di adottare decreti correttivi o integrativi.

LA DISPOSIZIONE DI DELEGA

Lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 95/2017, n. 95, è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione).

La legge n. 124 ha previsto, per tutte le disposizione di delega, la possibilità di emanare, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, decreti legislativi integrativi e correttivi (art. 8 comma 6).

Il D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 95, in materia di riordino delle forze di polizia è entrato in vigore il 7 luglio 2017 e il termine per l'esercizio della delega "correttiva" era quindi fissato al 7 luglio 2018. Il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di decreto correttivo il 6 luglio 2018 (comunicato Consiglio dei Ministri).

Considerato che l'art. 8 comma 5 della L. 124/2015 prevede che qualora il termine previsto per il parere parlamentare cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza medesima è **prorogata di 90 giorni**, il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è fissato pertanto al **5 ottobre 2018**.

Ai sensi del comma 5 inoltre lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel **termine di 60 giorni** dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, **qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari**, trasmette **nuovamente i testi** alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di **10 giorni** dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Ai sensi dell'articolo 8 della L. 124/2015 il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la **razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia**, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di **evitare sovrapposizioni di competenze** e di favorire la **gestione associata** dei servizi strumentali.

E’ altresì investito della delega (articolo 8, comma 1, lettera *a)*, n. 1) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (la cui attuazione è contenuta in un autonomo decreto legislativo e nel successivo schema di decreto integrativo e correttivo trasmesso alle Camere per il parere parlamentare A.G. 36).

Criteri specifici sono dettati, dal medesimo art. 8, per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare.

La previsione di delega stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi provvedono altresì alle “conseguenti modifiche” **degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia** di cui all’art. 16 della L. n. 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria) in aderenza al nuovo assetto funzionale ed organizzativo anche attraverso:

- la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e **di progressione in carriera**, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche. In ogni caso, comunque, è prevista la necessità di assicurare il mantenimento della **sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia** e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le **peculiarità** ordinamentali e funzionali del personale di **ciascuna Forza di polizia**, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge 124/2015 in quanto compatibili;

  L'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - con particolare riferimento al tema della specificità - ha riconosciuto per la prima volta da un punto di vista normativo la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

- la **rideterminazione delle dotazioni organiche**, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle **esigenze di funzionalità e della consistenza** effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data;

- l’utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, **di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento,** derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera *a)*, tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

Tali principi e criteri direttivi sono validi anche per l’adozione dei decreti correttivi.

La revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria) è stata disposta con il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, su cui interviene lo schema di decreto legislativo in esame con disposizioni integrative e correttive.

Complessivamente la riforma disposta con il D. Lgs. 95/2017 ha perseguito le seguenti finalità:

- l'adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli;
- la semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici;
- l'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio;
- l'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità
- l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;
- l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Lo schema di decreto legislativo **A.G. 35** si compone di **22 articoli,** suddivisi in **5 Capi** che riproducono la stessa sistemica del d.lgs. **95/2017**:

- Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**;
- Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei **carabinieri**;

- Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della **Guardia di finanza**;
- Capo IV: Modifiche alla revisione dei moli del personale del **Corpo di polizia penitenziaria**;
- Capo V**:** Modifiche al decreto legislativo, comprese quelle contenute nel Capo V dello stesso decreto legislativo, concernente le **disposizioni finali e finanziarie**.

CAPO I
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Il **Capo I** dello schema di decreto legislativo sottoposto a parere parlamentare è composto di 5 articoli (artt. 2-6 del provvedimento) e reca modifiche ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della **Polizia di Stato**:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"* (articolo 2);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica"* (articolo 3);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante *"Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato"* (articolo 4);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*" (articolo 5);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78*" (articolo 6).

Ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

L'articolo 2 comma 1 introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica **24 aprile 1982, n. 335**, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"* prevede quanto segue.

Lettera *a):* l'articolo 6 comma1 lettera *c)* del DPR n. 335/1982 stabilisce che il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia. **A questi requisiti l'A.G. 35 aggiunge quello dell'efficienza fisica.**

Lettera *b)*: il rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza - per la disciplina non solo delle modalità di svolgimento, della durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame ma anche delle **altre modalità attuative del corso**.

Lettera *c):* l'estensione agli agenti in prova delle disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi.

Lettera *d):* l'art. 24-quater del DPR n. 335/1982 stabilisce che non più del 30% posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato sia riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. L'esame delle domande avviene mediante concorso per titoli ed esami espletato mediante modalità telematiche.
L'A.G. 35 prevede che tale concorso possa essere svolto **anche attraverso modalità non telematiche**.

Lettera *e):* l'art. 27-*bis* del DPR n. 335/1982 stabilisce che il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina a vice ispettore di polizia**.** A questi requisiti l'A.G. 35 aggiunge quello *dell'**efficienza fisica.***

Lettere *f)* e *g):* viene prevista l'abrogazione delle disposizioni relative alla compilazione del **rapporto informativo** per le qualifiche dirigenziali, tenute invece alla redazione della **relazione dirigenziale**. Viene mutato l'organo competente all'attribuzione del giudizio complessivo del **rapporto informativo** per il vice commissario, il commissario e il commissario capo e qualifiche equiparate, **in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza,** individuato, in luogo del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, nel direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio.

Lettere *h)* e *i):* vengono modificati, secondo i medesimi criteri utilizzati nelle lettere *f)* e *g),* i parametri per la redazione del rapporto informativo per il personale **in servizio,** rispettivamente**, presso le Questure e gli Uffici dipendenti o gli Uffici e Reparti periferici del Dipartimento della pubblica sicurezza.**

Lettera *l)*: si prevede che le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato siano svolte da funzionari con la qualifica fino a quella di vice questore.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce la **tabella A** allegata al DPR n. 335/1982 con la **tabella 1,** allegata allo schema di decreto legislativo.
La **tabella 1** determina le dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
La modifica delle dotazioni organica riguarda, in primo luogo, **l' incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 e 32),** conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE, ai sensi dell' articolo 3-bis, com.ma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 4 10 del 1991. Si richiama, in proposito, la modifica dì cui all'articolo 16, comma 1 lettera a), del presente schema di decreto. Viene conseguentemente **diminuita di cinque unità la dotazione organica dei vice questori.**
La relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo evidenzia **l'onerosità** della disposizione in esame. I maggiori oneri dovuti all'aumento di 5 posti da dirigenti e alla contestuale riduzione di 5 posti da vice questore sono quantificati, su base decennale, in **456.698 € all'anno** a decorrere dal 2019.

	Unità	Lordo amministrazione **unitaria**	Lordo amministrazione **complessiva**
Dirigente Generale	**+5**	+ 166.159.89€	+ 830.799,45€
Vice Questore	**-5**	- 74.820,29€	- 374.101,45€
Maggiore Onere			**456.698€**

La modifica riguarda inoltre la **riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori** (da 24.201 a 23.801 nell'immediato e da 24.911 a 24.511 a decorrere dal 1° gennaio 2027), conseguente al **corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici**, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto, che - attraverso la tabella 2 allegata al medesimo schema di decreto - sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982.
La relazione tecnica evidenza che data la **natura compensativa** della disposizione, essa **non comporti** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Livello di Funzione	Qualifica	Posti di qualifica e funzione		
		Tabella A	**Tabella 1**	**Variazione**
C	Dirigente generale PS	27	32	**+5**
D	Dirigente superiore	195	195	**=**
E	Primo dirigente	709 (628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	709 (628 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	**=**
	Vice questore e vice questore aggiunto	1.600 (1.300 a decorrere dal 1 gennaio 2027	1595 (1295 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	**-5**
	Commissario Capo/ Vice Commissario	1.969 (1.550 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	1969 (1550 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	**=**
Totale Dotazione Carriera Funzionari		4.500	4500 (3700 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	**=**
	Ruolo degli ispettori	18.201 (18.911 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	17.901 (18.611 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	-300
	Sostituto Commissario/ Sostituto ufficiale PS.	6.000	5900	-100
Totale Dotazione Ispettori		24.201 (24.911 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	23.801 (24.511 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	**-400**
	Ruolo dei Sovraintendenti	21.562 (24.000 a decorrere dal 1 gennaio 2027)	21.562 24.000 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)	**=**
	Ruolo degli agenti e degli assistenti.	**50.270**	**50.353**	**+83**

Si evidenzia infine come la Tabella 1 sostitutiva della già citata Tabella A allegata al DPR 335/1982 come, da ultimo, modificata dal D.Lgs 12/05

1995, preveda un aumento di 83 unità all'interno del ruolo degli agenti e degli assistenti. Tale incremento non è però evidenziato né all'interno della relazione tecnica, né all'interno della relazione illustrativa.

Ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica

L'articolo 3 dello schema di D.Lgs in esame introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", prevedendo al comma 1 quanto segue.

Lettera *a):* **s**i prevede che l'individuazione delle funzioni e delle mansioni del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, sia effettuata attraverso **un decreto del Ministro dell'interno.**

Lettera *b):* in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario, **si estende la** possibilità **a tutti** gli assistenti capo tecnici di partecipare allo **scrutinio per merito comparativo** per la nomina a vice sovrintendente tecnico, **eliminando** pertanto il requisito dell'aver prestato servizio per **almeno quattro anni.** Attraverso tale metodo di selezione avviene l'individuazione di sovraintendenti tecnici nel limite **del 70% dei posti disponibili** al 31 dicembre di ogni anno.

L'art. 20-quater comma 1 lettera b) del DPR. N. 337/1982 stabilisce inoltre che non più del 30% posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato sia riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. L'esame delle domande avviene mediante **concorso** per titoli ed esami espletato mediante modalità telematiche.

L'A.G. 35 prevede che tale concorso possa essere svolto **anche attraverso modalità non telematiche.**

Lettere *c), d)* e *f):* prevedono il mutamento della denominazione di "sostituto direttore tecnico" in "sostituto commissario tecnico" per allinearla alla corrispondente qualifica del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia.

Lettera *e):* viene armonizzata la disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico con quella prevista per l'omologo personale del ruolo ordinario; Nello specifico lo schema di D.Lgs in esame

modifica l'art.25-quater comma6 del DPR n.337/1982 prevedendo che i frequentatori provenienti dal ruolo della Polizia di Stato del corso necessario alla nomina a Vice ispettore che non riescano a superarlo siano ammessi a ripeterlo, d'ufficio (e non più a domanda come previsto dalla normativa attuale) una sola volta.

Lettera *g):* al numero l), si prevede l'allineamento delle denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere; al numero 2), è previsto l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici.

Comma 2: si prevede la sostituzione**, con le nuove tabelle 2 e 3,** allegate allo schema di D.Lgs. in esame, delle tabelle A e B, allegate al D.P.R. n. 337 del 1982, relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica ed all'equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari (in relazione alla modifica di denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente in commissario tecnico e in commissario capo tecnico). Per la modifica della tabella A si richiama quanto previsto specularmente **per la modifica della tabella A** allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (**articolo 2, comma 2,** dello schema di decreto), con **l'aumento** della dotazione di 400 unità della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici e con la contestuale **riduzione** della dotazione degli ispettori. Come già osservato in riferimento alla Tabella 1 allegata al presente schema di D.Lgs, la relazione tecnica evidenzia la **non onerosità** delle disposizioni data la natura **compensativa** delle misure introdotte.

Ruolo degli ispettori tecnici	Tabella A	Tabella 1	Differenze Tabella 1-A
Vice ispettore tecnico, Ispettore tecnico Ispettore tecnico capo, Ispettore tecnico superiore	**600**	**900**	**+300**
Sostituto Commissario tecnico	**300**	**400**	**+100**
Tot.	**900**	**1300**	**+400**

Ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame introduce modificazioni al D.P.R del **24 aprile 1982, n. 338**, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato." prevede **al comma 1** quanto segue.

Lettera *a):* numero l), si prevede la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale **in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza**. Nello specifico il soggetto competente alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale **è il direttore della divisione (o ufficio equiparato) presso cui il medico presta servizio**. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità.

Al numero 2), si prevede l'abrogazione della disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario. La relazione illustrativa allegata allo schema di Decreto Legislativo evidenzia che tali qualifiche sono previste con esclusivo riferimento alla frequenza del corso di formazione iniziale.

Lettera *b):* si prevede rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo **per il medico principale e per il medico veterinario** principale in servizio presso gli Uffici sanitari periferici. Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla lettera a) si prevede l'abrogazione delle disposizioni relative agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario. In proposito la relazione tecnica osserva che in seguito al riordino delle carriere, tali qualifiche sono previste con **esclusivo riferimento** alla frequenza del corso di formazione iniziale.

Comma 2: si prevede la sostituzione**, con le nuove tabelle 4 e 5,** allegate allo schema di D.Lgs. in esame, delle tabelle A e B, allegate al D.P.R. n. 338 del 1982, relative, rispettivamente, ai posti di funzione per il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ed all'equiparazione delle qualifiche delle medesime carriere con quelle dei ruoli ordinari. Attraverso la modifica della tabella A sono adeguati alcuni posti di funzioni previsti per i dirigenti, tra cui la soppressione del riferimento a quelli di componenti delle Commissioni mediche o mediche legali che diventano attribuzioni per il medesimo personale; (articolo 6, comma l, lettera a) del presente schema di decreto). La tabella B equipara la figura del Medico superiore a quella del vice questore.

Ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato

L'articolo 5, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato."

Lettera *a)* e *c)*: si adegua la denominazione della qualifica del maestro vice direttore e di sostituto direttore tecnico a quella **nuova** di **commissario capo tecnico e di sostituto commissario tecnico**, conseguente alle nuove denominazioni di commissario tecnico e di commissario capo tecnico della carriera dei funzionari tecnici di Polizia.

Lettera *b):* apporta una modifica di carattere formale all'articolo 28, commi 3 e 3-*bis* , relativamente al ruolo degli orchestrali, relativamente al settore di **supporto logistico-amministrativo** previsto per il corrispondente ruolo degli ispettori tecnici (e non già al settore di supporto logistico previsto per il ruolo dei sovrintendenti tecnici).

Lettera *d):* Vengono introdotte modifiche di carattere formale alla tabella F allegata al D.P.R. n. 240/1987.

Ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato

L'articolo 6, introduce modificazioni al decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78."

Lettera *a):* viene modificato l'art. 2 del citato D.Lgs. specificando che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale dì pubblica sicurezza.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, 4° comma, del R.D. 773/1931, le attribuzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal sindaco.

Lettere *b)* e *f)*: modificano rispettivamente gli articoli 2-bis e 5-bis, conseguenti a l'introduzione di una riserva di posti per il personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti per l'accesso, dall'interno, alla carriera dei funzionari, prima riservato al solo personale del ruolo degli ispettori. All'articolo 5-*bis* viene stabilito che le lauree triennali e magistrali richieste

per la partecipazione al concorso sono solo quelle individuate dal decreto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 de l 2000 (per le ulteriori modifiche apportate dalla lett. *f)* vedi oltre).

Lettera *c):* viene modificato l'articolo 3) al fine di definire ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della **partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato**, nonché le ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al **concorso per vice commissario** della Polizia di Stato ed allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della **disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali** per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo delia Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Lettera *e):* si stabilisce che il corso di formazione per commissario possa essere ripetuto una sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

Lettera *f):* si determina quale titolo per la partecipazione al **concorso interno per vice commissario** anche il possesso, oltre che della laurea triennale, della laurea magistrale o specialistica.
Inoltre si prevede che in luogo della disciplina vigente, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno sia riservata **per il 20%** al personale dei ruoli **degli agenti e dei sovrintendenti** con un anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non **superiore a trentacinque anni**. Il restante **80%** dei posti è riservato **al personale del ruolo degli ispettori** di cui il **20%** (16% dei posti totali) è ulteriormente riservato ai **sostituti commissari** con un'età non superiore **a cinquantacinque anni.**

D.Lgs. 334/2000	A.G. 35
Art. 5-bis *Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno* 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b**), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2**, **con un'età non superiore a trentacinque anni**, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, **di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari**. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.	**Art. 5-bis** *Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno* 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera **b), è riservato al personale in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,** il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, **di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari con un 'età non superiore a cinquantacinque anni**. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Lettera *g):* Si prevede la modifica della **composizione della Commissione consultiva** per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali, analogamente a quanto previsto per la composizione della

Commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000;

Lettera *i):* si stabilisce la revisione delle denominazioni di "direttore tecnico principale" in **"commissario tecnico"** e di "direttore tecnico principale" in **"commissario capo tecnico"** per allinearle alle prime due qualifiche della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

Lettera *m)*: si stabilisce **l'eliminazione** delle prove di **efficienza fisica** per l'accesso alla carriera dei **funzionari tecnici**, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Lettera *q)*: si provvede all'integrazione delle attribuzione dei **medici principali**, disponendo che gli stessi possano essere anche componenti delle Commissioni medico-legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461(e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 (con la contestuale soppressione delle corrispondenti funzioni inserite nella tabella A, allegata al D.P.R. n. 338 del 1982 e modificata dalla tabella 3 allegata al presente schema di decreto);

Lettera *r):* viene rimesso ad un regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in luogo di un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, **la disciplina dei requisiti** psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle **carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia**.
Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza; viene inoltre prevista l'introduzione, nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifiche di medico e di medico veterinario, di una **riserva del venti per cento** dei posti disponibili, per la metà dei posti disponibili al personale del ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio.

Lettere *s)* e *t):* viene prevista la riduzione **da un anno a sei mesi**, della durata del **corso di formazione iniziale** per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei). Si prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i **medici capo e i medici capo veterinari** (armonizzando la formulazione a quella speculare già prevista agli articoli 6, comma l, e 33, comma l, del decreto legislativo n. 334 del 2000);

Lettera *u):* si dispone che l'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati.

Lettera *v):* si prevede l'integrazione della composizione della Commissione per la **progressione in carriera dei funzionari** con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Lettera *z):* al numero 1), si prevede l'estensione delle disposizioni relative alla **promozione per merito straordinario** alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore; al numero 2), si stabilisce una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti.

Le **lettere *d), h), l), n), o)* e *p)*** apportano, come indicato dalla relazione illustrativa, alcune correzioni di forma al D.Lgs n. 334/2000.

CAPO II
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame (che consta del solo **articolo 7**) reca una serie di novelle al **Codice dell'ordinamento militare**, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (di seguito nominato "Codice"), concernenti diversi profili che regolano i ruoli e la carriera del personale dell'Arma dei **Carabinieri**.

Il **comma 1**, **lettera *a)***, modifica l'articolo 629 del Codice che definisce la successione e la corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali. La novella è volta ad **adeguare la denominazione** del grado di "maresciallo aiutante" con la nuova denominazione di "maresciallo maggiore" introdotta dal decreto legislativo n. 95 del 2017.

A sua volta la successiva **lettera *b)*** novella l'articolo 651-*bis* del Codice, concernente l'alimentazione del **ruolo normale** dell'Arma dei carabinieri.

Al riguardo, la modifica proposta è volta a **meglio specificare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione** sostituendo all'espressione "non direttivi e non dirigenti", il riferimento al personale degli "ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e Carabinieri".

Tale novella è apportata a numerose altre disposizioni del Codice dove è attualmente presente il riferimento al personale dei ruoli "non direttivi e non dirigenti".

Un'ulteriore modifica alla medesima disposizione (articolo 651-*bis*) è volta a circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle sole procedure concorsuali interne previste alle **lettere *b)*** (concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri) **e *c)*** (mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente) **del medesimo comma 1 dell' articolo 651-*bis*** escludendo la medesima possibilità per il concorso pubblico dì cui alla lettera *a)*.

D. Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”	Schema di D.lgs. 35 Articolo 7
Articolo 651-bis *Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*	***Identico.***
1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:	1. Identica:
a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;	a) Identica;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età;	b) Identica;
c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente ~~**dei ruoli non direttivi e non dirigenti**~~ dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età. a) generali di corpo d'armata: 10;	c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli **degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri** dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età. a) generali di corpo d'armata: 10;
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:	2. Identica;
a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;	a) Identica;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio	b) Identica;

permanente nello stesso anno; c) ammessi a frequentare un corso applicativo.	
3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti ~~in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale~~.	3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma l, lettere b) e c), possono essere devoluti **in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso**.

Le successive **lettere *c)* e *d)*** del comma 1 dell'articolo 7 intervengono sugli articoli 664 e 664-*bis* del Codice concernenti, rispettivamente, il **reclutamento** degli ufficiali delle varie specialità del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri e l'**alimentazione** dei ruoli tecnico e forestale, al fine di:

- meglio specificare, analogamente a quanto disposto dalla precedente novella all'articolo 651-*bis* del Codice, **l'ambito soggettivo della disposizione,** sostituendo l'espressione "non direttivi e non dirigenti", con il riferimento specifico al personale degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e Carabinieri:

Al riguardo la relazione precisa che la modifica è resa necessaria dalla definizione della carriera a sviluppo direttivo degli ispettori di cui all'art. 848 del Codice, così come novellato dal decreto legislativo del 2017.

- elevare il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico da 40 a 45 anni.

A sua volta le successive **lettere *e)*** ed ***f)*** modificano l'articolo 684 del Codice concernente l'ammissione al **corso biennale** per l'alimentazione dei ruoli ispettivi, al fine di:

- adeguare la denominazione del "ruolo tecnico logistico" a quanto disposto dal decreto legislativo n. 95 del 2017 che a questo riguardo ha modificato la denominazione in "ruolo tecnico";
- eliminare alla lettera t) la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale.

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che la modifica serve a evitare dubbi interpretativi in fase applicativa e di redazione dei bandi di concorso.

Interviene, invece, sull'articolo 685 del Codice la successiva **lettera *g)*** concernente l'ammissione al **corso superiore di qualificazione** per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno. Nello specifico le novelle sono volte a:

- eliminare la parola "preferenziali" riferita ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale;
- introdurre la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il **comando stazione territoriale in sede vacante**.

Al riguardo la relazione illustrativa precisa che la modifica è necessaria al fine di valorizzare adeguatamente il personale che, pur appartenendo al ruolo dei sovrintendenti ovvero degli appuntati e carabinieri, si è ben disimpegnato nello svolgimento delle più qualificanti mansioni di comando proprie del sovraordinato ruolo ispettori.

La **lettera *h)***, novella l'articolo 687 del Codice per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. A sua volta la successiva **lettera *i)*** modifica l'articolo 692 del Codice in merito all' alimentazione del ruolo dei sovrintendenti al fine di:

- attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale;
- introdurre una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti (nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 692 del Codice);
- consentire agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato.

Le ulteriori novelle previste dalle **lettere *1), m), n) o)*** e ***p)*** intervengono, rispettivamente, sugli articoli 707, 723, 775 e 778 del Codice al fine di apportare modifiche strettamente conseguenziali a talune innovazioni legislative introdotte con il decreto legislativo n. 95 del 2017.

In estrema sintesi:

- all'articolo 707 del Codice il termine "superiore" è sostituito con l'espressione "di secondo grado";
- all'articolo 723 del è soppresso il comma 4 concernente il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli, con il con il decreto legislativo n. 95 del 2017;
- agli articoli 775 e 778, si provvede ad adeguare la denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in conformità con la denominazione introdotta con il decreto legislativo n. 95 del 2017;
- all'articolo 783 viene novellata la lettera p), al fine di prevedere il grado di "carabiniere" in luogo di "carabiniere allievo".

Analoghe modifiche di carattere formale sono previste dalle successive ***lettere q)*** e ***r)*** in quanto volte a sopprimere il riferimento alla parola "logistico" contenuta nella rubrica dell'articolo 847 e al comma 1 dell'articolo 1040, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 95 del 2017 che a questo riguardo ha modificato la denominazione in "ruolo tecnico".

A sua volta la successiva **lettera *s)*** interviene sull'articolo 1051 del Codice, al fine di novellare la disposizione (comma 4) che disciplina la sospensione della procedura di valutazione, ai fini dell'avanzamento, del personale militare.

D. Lgs. n. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare"	**Schema di D.lgs. 35 Articolo 7**
Art. 1051 *Impedimenti, sospensione ed esclusione*	*Identico.*
1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.	1. *Identico.*
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:	2. *Identico.*
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;	a). *Identica;*
b) sottoposto a procedimento	b). *Identica;*

disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;	
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;	c). *Identica;*
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.	d). *Identica.*
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.	3. *Identico;*
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.	4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento **o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri**, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.	5. *Identico.*
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.	6. *Identico.*
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.	7. *Identico.*
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro.	8. *Identico.*

Le lettere **t)** e **u)** intervengono, invece, sulla procedura che regola l'avanzamento del personale militare in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale l'autorità giudiziaria competente abbia espresso parere contrario alla promozione,

Al riguardo, le modifiche proposte agli articolo 1050 e 1059 del Codice sono volte a prevedere che la promozione non venga attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria. Si precisa, altresì, che il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare è sottoposto a nuova valutazione.

Le successive **lettere v)** e **z)** novellano gli articoli 1062 e 1231 del Codice.
Nello specifico la modifica all'articolo 1062 tiene conto della **trasformazione in grado della qualifica di luogotenente**, operata con il decreto legislativo n. 95 del 2017 e conseguentemente provvede a sostituire il riferimento ai "primi marescialli" contenuto in tale disposizione con quella di luogotenente.
A sua volta la lettera z) novella all'articolo 1231 in base al quale gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.
Al riguardo la modifica proposta è volta a definire meglio l'ambito soggettivo della disposizione specificando che i richiamati "ufficiali del ruolo normale" sono quelli reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma l, lettere a) e c), ovvero gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente tratti, con il grado di sottotenente:

- da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
- mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età.

Le successive **lettere aa) e bb)**, sono volte a:

- modificare l'articolo 1294 del Codice, concernente particolari condizioni per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, assorbita con il d. lgs. 19 agosto 2016, n. 177;
- novellare l'articolo 1508 che disciplina il reclutamento nella banda musicale dell' Arma dei carabinieri, introducendo il titolo di merito preferenziale dell'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.

A sua volta la successiva **lettera cc)** modifica l'articolo 2196-*ter* ai sensi del quale fino all'anno 2027 compreso, nei concorsi per l'alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'arma dei carabinieri di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c) (cfr. sopra), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.
Al riguardo le modifiche proposte sono volte a sostituire le parole "fino all'anno 2027 compreso" con l'espressione "dall'anno 2028 compreso" e ad estendere l'ambito di esclusione della partecipazione ai richiamati concorsi anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri".

Reca, invece, una modifica di carattere meramente formale la **lettera dd)** in quanto volta a sopprimere, all'articolo 2196-*quater* del Codice le parole non direttivi e non dirigenti, analogamente a quanto disposto in altre disposizioni del Codice.

L'articolo 2196-*quater* del Codice reca disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri. Tale disposizione attualmente prevede che "Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all'articolo 664-I, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni".

Interviene, invece sull'articolo 2196-*quinquies*, concernente disposizioni transitorie in materia di **reclutamento dell'Arma dei carabinieri** la successiva **lettera ee**) del comma 1 dell'articolo 7.

Al riguardo, le novelle proposte sono volte a :

- prevedere, la possibilità fino al 2021, per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti (a titoli, riservato al personale che riveste il

grado di appuntato scelto, ovvero a titoli ed esami , per i restanti gradi del ruolo di base);

Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la modifica è resa necessaria di assicurare un adeguato periodo transitorio in considerazione del fatto che la normativa previgente consentiva dava facoltà di scelta ai citati appuntati.

- attribuire un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei ma non vincitori in un analogo concorso;
- introdurre la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi dì formazione in più cicli. Viene stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica e di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.

La successiva **lettera ff)** novella l'articolo 2206-*ter*, concernente la formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, al fine di consentire ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 3l dicembre 2017, in luogo del l° gennaio 20 17, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto 4 anni nel ruolo.
Come precisato nella relazione illustrativa, la modifica è necessaria per evitare penalizzazioni nella possibilità di accedere al concorso per i militari che, all'atto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 95 del 2017, "riunivano i requisiti previsti dalla normativa previgente".

Apporta una mera correzione formale all'articolo 2212- *ter* (le parole: "c-bis" sono sostituite dalla seguente: "b)") la novella prevista dalla **lettera gg)**, mentre sono volte ad adeguare alle nuove previsione del decreto legislativo n. 95 del 2017 che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Anna dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformando ai ruoli ordinari, le novelle previste alle successive **lettere da hh)** a **mm)** del comma 1 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame.

Interviene a sua volta sull'articolo 2212-*duodecies*, concernente la rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, al fine di consentire di riallineare la rideterminazione dell'anzianità e di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disciolto

Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota, la successiva lettera **nn)**, mentre è volta a novellare l'articolo 2212-*terdecies*, inerente l' istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la successiva **lettera oo).**
In particolare, si consente di assorbire, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo. Si inserisce, inoltre, il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo, nel contempo prevedendo che la somma delle consistenze effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario ad esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800 del Codice.

A sua volta la successiva **lettera *pp)*** modifica l'articolo 2212-*quaterdecies*, concernente le modalità di immissione nel ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

- viene fissata un'età massima pari a 59 anni per la partecipazione al relativo concorso;
- viene introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri;
- vengono introdotti accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario ad esaurimento;
- viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso in formativo in base alla graduatoria finale.

D. Lgs. n. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare"	**Schema di D.lgs. 35 Articolo 7**
Art. 2212 - *quaterdecies* *Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento*	*Identico.*
1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-*terdecies* dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in	1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-*terdecies* dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti **dei ruoli degli ispettori** in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017

possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni.	e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni **e non superiore a 59**.
	l-*bis*. Nel concorso di cui al comma l, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori
2. I vincitori del concorso sono:	2. I vincitori del concorso **previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale** sono:
a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;	a). *Identica;*
b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.	b). *Identica.*
3. ~~Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento~~.	• **Soppresso**
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.	4. *Identico.*
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.	3. *Identico.*
	4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento **o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri**, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.

La **lettera qq)**, novella modifica l'articolo 2214-*quater* del Codice al fine di :

- introdurre un correttivo formale, a seguito dell'eliminazione della dizione "non direttivi e non dirigenti";
- introdurre, ai numeri 2) e 3), la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cd. "ex tecnici" del disciolto Corpo Forestale dello Stato, ora confluiti nei ruoli foresta li dei periti, revisori, operatori e collaboratori, di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri;

Le **lettere da rr)** a **tt)** introducono mere correzioni formali per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo n. 95 del 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Anna dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

Il **comma 1, lettera uu),** modifica l'articolo 2252 del Codice.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 2252 del Codice prevede il regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto. In estrema sintesi le modifiche prevedono per i marescialli capo, un lieve incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente, una ridefinizione del periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento di grado e, infine, una rimodulazione della permanenza minima in grado ai fini della promozione al grado di luogotenente.

Nel dettaglio le modifiche riguardano:

- un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021 al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, (comma 3).

La RT segnala che l'onere dell'intervento, quantificato su base decennale in relazione al numero di promozioni previste nel 2021 e al conseguente sviluppo di carriera del personale promosso, è pari nel massimo a 292.053 € per l'anno 2025;

- l'introduzione di un regime transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016, in quanto la normativa previgente al decreto legislativo prevedeva il citato periodo di comando per l'attribuzione del predetto grado. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i

marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità.

Viene altresì previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado l° gennaio sono inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito(commi 9-*bis* e 9-*ter*).

La RT segnala che la previsione non comporta oneri e mira a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai 2 anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso. Inoltre, tale procedura, non determina sperequazioni con il personale di altre amministrazioni, poiché non modifica in alcun modo la decorrenza della promozione stessa.

D.Lgs. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare"	**Schema di D.lgs. 35 Articolo 7**
Art. 2252 *Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto*	*Identico.*
1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianità di servizio e di grado.	1. *Identico*
2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:	2. *Identico*
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in	a). *Identica*

D.Lgs. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare"	**Schema di D.lgs. 35 Articolo 7**
ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;	
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;	b). *Identica*
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.	c). *Identica*
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per ~~gli anni 2025 e 2026~~ il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a ~~1/13~~ della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica.	3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per **l'anno 2021** il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a **1/32** della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2**, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.**
4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:	4. *Identico.*
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;	a) *Identica.*
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;	b) *Identica.*
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.	c) *Identica.*
5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in	5. *Identico.*

D.Lgs. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare"	**Schema di D.lgs. 35 Articolo 7**
occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2.	
6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.	6. *Identico.*
7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4.	7. *Identico.*
8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.	8. *Identico.*
9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».	9. *Identico*
	9-*bis*. **Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.**
	9-*ter*. **l marescialli capo del! 'Arma dei carabinieri inclusi ne !l 'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima**

D.Lgs. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare"	Schema di D.lgs. 35 Articolo 7
	data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali del/ 'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo Forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza dal primo gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.

Il **comma l, lettere da vv)** a **aaa**), introduce correzioni formali per adeguare le disposizioni alla previsione del decreto legislativo 228/ 2017, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

Nel dettaglio le modifiche riguardano gli articoli:

- 2253-*quater* in materia di regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri (lettera vv);
- 2253-*quinquies* in materia di assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale (lettera zz);
- 2253-*septies* in materia di assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale (lettera aaa).

Il **comma 2** dell'articolo 7 prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.

La RT segnala che l'onere dell'intervento - nella misura massima di 24.835,80 euro per il 2022 - ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente

nell'ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri) e deriva dalla possibilità di promuovere, ad invarianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d'annata.

Il **comma 3** prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

l commi 4 e 5 prevedono:

- la possibilità, dal 2019, entro le dotazioni da tenente a tenente colonnello già definite, di ripartire i volumi organici tra i diversi gradi e tra le diverse specialità del ruolo tecnico, con determinazione del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- la computabilità del periodo di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo tecnico anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

I **commi da 6 a 8** sostituiscono le tabelle relative alla progressione in carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori per adeguare le disposizioni alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha ridenominato i gradi dei citati ruoli, uniformandoli a quelli dei ruoli ordinari.

CAPO III
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Capo III reca norme volte alla **revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo della Guardia di finanza.**

Inquadramento del personale non direttivo e non dirigente

Con un primo gruppo di norme (**articolo 8**) viene modificato il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che disciplina il **nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente** del Corpo della guardia di finanza, già oggetto di modifiche ad opera del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

L'articolo reca alcune modifiche alla disciplina per l'attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti e ai sovrintendenti capo, nonché per il conseguimento della qualifica di cariche speciali ai luogotenenti. Vengono introdotte delle novità nelle modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso per l'accesso al ruolo sovrintendenti e al ruolo ispettori. Viene innalzato il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri della Guardia di finanza e innovata la disciplina per la determinazione delle aliquote di avanzamento.

In particolare, l'articolo 8, comma l, lettera *a*), modifica le disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri. Ai fini dell'attribuzione della "**qualifica speciale**", si applicano agli **appuntati scelti,** in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti **i procedimenti ordinari di avanzamento di carriera degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri**, prevedendo anche il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria. Vengono, infine, specificate ulteriormente **le sanzioni ostative** all'attribuzione della qualifica speciale, **abrogate alcune cause impeditive** e viene precisata la **decorrenza per la maturazione dei requisiti** per l'ottenimento della qualifica per il personale precedentemente non in possesso dei requisiti.

Dopo alcune disposizioni di mero coordinamento formale (lettere *b*-*d*), alla lettera *e*) si stabilisce che ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale

ai **sovrintendenti capo** si applicano le norme che disciplinano i **procedimenti ordinari di avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti,** anche con il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria. Si applica la medesima disciplina richiamata alla lettera *a*) sulle sanzioni ostative, sull'abrogazione delle cause impeditive e sulla decorrenza per la maturazione dei requisiti.

La lettera *f*) reca disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione al **concorso per l'accesso al ruolo sovrintendenti**, specificando che può partecipare il personale in **servizio permanente** e sostituendo alcuni **requisiti necessari all'ammissione** al concorso stesso.

La lettera *g*) modifica le disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. In particolare, è variato **il limite entro cui possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei** nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, da venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione a un periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione, e viene disciplinata la revoca della nomina a vincitore di concorso per coloro che effettuano, a domanda, **il transito di contingente** (dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa), nel periodo successivo all'approvazione della graduatoria e prima dell'inizio del corso di formazione.

Alla lettera *h)* viene specificato che i vincitori dei **concorsi di formazione di accesso al ruolo sovrintendenti** possono essere avviati alla frequenza del corso di formazione professionale **se in servizio permanente**.

Si precisano, alla lettera *i*), alcune **cause di esclusione e di rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti**. Nello specifico, si ridetermina **il limite di assenze** ammesso per i frequentatori dei corsi oltre il quale è previsto il rinvio dal corso, stabilendo che esso sia pari a **un quinto della durata del corso**; si prevede il rinvio d'autorità dei frequentatori dei corsi, per **l'assenza, per qualsiasi motivo, alle sessioni d'esame**; si stabilisce, infine, che i frequentatori rinviati per assenze dovute a **infermità o ad altre cause indipendenti dalla loro volontà** sono ammessi **per un massimo di due volte** a frequentare, alla cessazione della causa impeditiva, il relativo corso successivo senza essere considerati ripetenti.

Ai fini del conseguimento della qualifica di "**cariche speciali**" da parte dei luogotenenti (lettera *l*)), vengono richiamate le norme previste alla lettera *e)*.

La lettera *m*) specifica che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per **l'accesso al ruolo ispettori** deve essere in **servizio permanente**.

La lettera *n*) modifica alcune disposizioni in tema di **requisiti** per la partecipazione al concorso per **l'accesso al ruolo ispettori**. Tra le novità, in particolare, per i requisiti di ammissibilità al **concorso pubblico,** viene

richiesto agli aspiranti concorsisti che se in servizio permanente, non siano stati dichiarati **non idonei all''avanzamento** al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano **successivamente conseguito un giudizio di idoneità** e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; **non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena su richiesta** (articolo 444 del codice di procedura penale) per delitto non colposo, né siano o siano stati **sottoposti a misure di prevenzione**; siano riconosciuti in possesso **dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo** del Corpo della guardia di finanza. Per **il concorso interno**, tra gli appartenenti al ruolo sovrintendenti saranno ammessi coloro che, oltre agli altri requisiti richiesti, abbiano riportato, nell'ultimo **triennio**, e non più nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di superiore alla media o giudizio equivalente. Viene prevista, inoltre, l'esclusione già richiamata per il concorso pubblico nei casi di **imputazione, condanna o per misure di prevenzione**, e viene richiesta l'**idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo** del Corpo della guardia di finanza. Per il concorso interno, inoltre, si precisa che **non saranno ammessi** gli aspiranti che **presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza** e che i **brigadieri capo** possono partecipare, **per ciascun anno, soltanto ad uno** dei concorsi.

Con la lettera *o*) si apportano modifiche alle **modalità di svolgimento del corso** per l'accesso al ruolo ispettori. Viene previsto che le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate **dalla media aritmetica** dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso e che alla data in cui ha termine il ciclo formativo i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo **secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali**. Vengono apportate, infine, novità in tema di iscrizione in ruolo, ovvero il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo **secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica** ottenuti al termine di ciascun anno di corso e il **maresciallo esonerato** dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio **è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi** del medesimo corso.

Viene innovata anche la disposizione in tema **di cause di rinvio dal corso** degli allievi marescialli (lettera *p*), specificando che il rinvio dal corso si ha per assenze, per singolo anno di corso, **per più di novanta giorni**, anche se non continuativi e che è causa di rinvio dal corso **l'assenza alle sessioni di esame.**

Per la determinazione delle aliquote di avanzamento, alla lettera *r*), si specifica che il personale con **anzianità l° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre** antecedente.

Con la lettera *t*) viene **innalzato il limite di età per la riammissione in servizio** del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri della Guardia di finanza, già posti in congedo a domanda, che può ottenere la riammissione in servizio a condizione che **non abbia superato il 40° anno di età**.

L'ultima lettera dell'articolo 8, lettera *u*), al fine di risolvere criticità organizzative connesse alla capienza degli istituti di istruzione, stabilisce che il Corpo della guardia di finanza, **per oggettive esigenze organizzative e logistiche** che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione del Corpo**, può articolare i corsi di formazione in più cicli** aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, **la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo**. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

Reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

L'**articolo 9 modifica** il **decreto legislativo n. 69 del 2001** recante norme per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

Il **comma 1, lettera *d*)** modifica l'articolo 9 del citato decreto, che disciplina l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, il quale avviene, per il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami. Per effetto della modifica in esame, **viene meno il requisito aggiuntivo rispetto al possesso di titoli di studio** specialistici o abilitativi, applicabile a ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza, per i quali era in previsto anche che avessero riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente. Inoltre, viene precisato che **gli effetti economici** della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo **decorrono dalla data di effettivo incorporamento**.

Il **comma 1, lettera *e*)** modifica l'articolo 11, relativo agli obblighi di servizio degli allievi ufficiali e degli ufficiali in servizio. In particolare, viene specificato che gli obblighi di servizio (l'obbligo di contrarre una

ferma di sette anni) decorrono dalla data d'inizio del corso di formazione ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
Il **comma 1, lettera *f*)** modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 69 del 2001 che disciplina, nell'ambito del Capo **sull'avanzamento degli ufficiali** in servizio permanente effettivo. In tale contesto, viene specificato che la formazione delle aliquote di avanzamento e la valutazione dei colonnelli del comparto aeronavale è **limitata ai soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione** (uno ogni due anni).
l **comma 1, lettera *h*)** modifica la tabella n. l allegata al citato decreto legislativo, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza. In particolare, al ruolo vengono apportate le seguenti modifiche:

- **vengono incrementati gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento di un'aliquota di valutazione a scelta**, rimodulando le permanenze minime nel grado di tenente colonnello per essere inseriti nella prima fascia di valutazione al grado superiore (da quattro a sei anni anziché da quattro a cinque anni) e nella seconda fascia (ora da sette a otto anni anziché da sei a otto anni);
- vengono **modificate le promozioni al grado superiore per il grado di tenente colonnello** che passano da 12 a 15 nella categoria dei soggetti con anzianità da quattro a sei anni, e da 12 a 9 nella categoria dei soggetti con anzianità da sette a otto anni;
- viene **ridotto da quattro a due anni il ciclo di promozioni definito dalla tabella** con riferimento alla categoria del tenente colonnello, che in precedenza riguardava il periodo 2017-2023 mentre ai sensi del decreto in esame viene riferito al periodo 2017-2019.

Si segnala che, pur non essendo incrementate le promozioni precedentemente stabilite nella tabella n. 4, le stesse, ad esito della modifica, vengono riferite a un arco temporale più breve (il biennio 2017-2019) rispetto al periodo in precedenza indicato.

Il **comma 1, lettera *i*)**, modifica la tabella n. 4 allegata al decreto al fine di specificare che l'organico degli ufficiali da tenente a tenente colonnello **può essere ripartito** tra i gradi delle varie specialità **con provvedimento del Comandante Generale**.
Il **comma 1, lettera *l*)**, modifica la tabella n. 5 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che riporta i limiti di età per la cessazione del servizio permanente degli ufficiali della Guardia di finanza, sopprimendo il limite d'età di sessant'anni per il grado di sottotenente.

Nomina e attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza

L'**articolo 10, comma 1,** modifica la legge n. 189 del 1959 che disciplina l'ordinamento del corpo della Guardia di finanza. In particolare, vengono integrate le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla **nomina e alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza** al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.

Al riguardo, l'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2010, prevede che il Comandante generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito. Nel caso in cui il Comandante provenga dall'Esercito, l'ufficiale è collocato in soprannumero agli organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, **mentre analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante generale sia tratto dalle fila della Guardia di finanza**. **Secondo il governo, tale asimmetria avrebbe comportato un rilevante impatto negativo in termini di funzionamento dell'istituzione**, in quanto, il modello organizzativo della Guardia di finanza prevede, con norma di rango primario o regolamentare, dieci posizioni organicamente rette da generale di corpo d'armata, corrispondenti ai dieci ufficiali di grado apicale previsti dal decreto legislativo n. 69 del 2001. A seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 79 del 2010, con la conseguente possibilità di scelta del Comandante generale tra i generali di corpo d'armata provenienti dal corpo, la Guardia di finanza ha dovuto impiegare una delle dieci unità di grado apicale per ricoprire l'incarico di Vertice senza poter assegnare un generale di corpo d'armata ad uno degli incarichi previsti per tale grado, tutti caratterizzati da elevatissima complessità, con l'ulteriore effetto di dover attribuire un "doppio comando" a uno dei generali di corpo d'armata.

Per ovviare a tale criticità, attraverso **il collocamento in soprannumero del Comandante generale scelto tra i generali della Guardia di finanza**, sarà possibile disporre in effettivo di dieci generali di vertice da impiegare negli incarichi di maggiore responsabilità ad essi riservati secondo il modello organizzativo del corpo.

Altre modifiche legislative

L'**articolo 10, comma 2, lettera *a*), modifica il decreto legislativo n. 66 del 2010** (Codice dell'ordinamento militare) e, in particolare, l'articolo 2136 che elenca le **disposizioni del Codice applicabili al personale della Guardia di finanza**. Viene, pertanto, sancita l'applicabilità degli articoli dall'861 all'867, in materia di perdita del grado del personale; l'articolo 893, in tema di rapporto d'impiego; gli articoli 895 e 896, in tema di attività extraprofessionali; gli articoli 923 e 931, recanti norme in materia di cessazione dal servizio permanente; l'articolo 946, in tema di cause di cessazione dalla ferma per i sottufficiali; gli articoli 957 e 960, in tema di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma e proscioglimento per scarso rendimento.

Tali interventi secondo il governo sono finalizzati a **evitare incertezze in merito all'applicabilità al Corpo delle relative disposizioni.** Ciò in quanto la complessità dell'opera di riordino del diritto militare effettuato con il Codice dell'ordinamento militare ha determinato, sia in generale sia con specifico riferimento alla Guardia di finanza, una non sempre agevole attività di individuazione del perimetro applicativo delle disposizioni recate dal Codice, in taluni casi sfociata anche in contenzioso. Al riguardo, viene chiarito che l'elencazione contenuta nell'articolo 2136 non è caratterizzata da tassatività, applicandosi alla Guardia di finanza anche altre disposizioni del Codice dell'ordinamento militare.

L'**articolo 10, comma 2, lettera *b*), incrementa da trentaquattro a trentasette anni** il limite di età applicabile agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nella Guardia di finanza quale requisito per la partecipazione, in relazione ai posti loro riservati, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 69 del 2001.

L'**articolo 10, comma 2, lettera *c*)**, modifica l'articolo 2145, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

CAPO IV
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Il **Capo IV,** composto di tre articoli (da 11 a 13) apporta modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento del personale del **Corpo di polizia penitenziaria.**

Personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

L'**articolo 11** incide, con modifiche in larga parte formali, sul decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma l, della legge 15 dicembre 1990, n. 395".

> Il Corpo di Polizia Penitenziaria è un Corpo di polizia dello Stato ad ordinamento civile, posto alle dipendenze del Ministero della giustizia; ferme restando le sue specifiche attribuzioni, fa comunque parte delle Forze di polizia in servizio di pubblica sicurezza.
> In attuazione della delega concessa al Governo con l'art. 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) il **decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,** ha disciplinato l'ordinamento del relativo personale, con l'istituzione dei ruoli e la previsione delle dotazioni organiche, la specificazione delle funzioni, delle nomine e della carriera, le disposizioni sul reclutamento, le norme sullo status del personale. Tale atto è stato oggetto di modifiche significative da parte del , D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, con particolare riguardo ai **ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria.**

In particolare:

- la lettera a), modifica l'art. 4, comma 4, relativamente alle **funzioni degli assistenti capo** con particolare riguardo ai **compiti di verifica** del corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato; al riguardo si sostituisce il riferimento al rispetto delle tabelle di consegna, con quello alle "**disposizioni di servizio**".

Con riguardo ai ruoli non direttivi il D. lgs. n. 443 del 1992 prevede (articolo 1): il ruolo degli agenti e assistenti; il ruolo dei sovrintendenti; il ruolo degli ispettori. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità (art. 2)
In particolare il ruolo degli agenti e assistenti risulta articolato in quattro qualifiche (articolo 3): agente; agente scelto; assistente; assistente capo.
L'articolo 4 del D.lgs. n. 443 del 1992 concerne le funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti ed è stato oggetto di modifiche da parte del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha in particolare valorizzato il ruolo degli assistenti capo prevedendo che gli stessi, dopo 8 anni di servizio e ferma la qualifica rivestita, possono essere denominati coordinatori e svolgere funzioni di controllo del personale di pari qualifica. Il comma 4, oggetto di specifica modica da parte del provvedimento in esame prevede che gli assistenti capo oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.

- le lettere b) e c), integrano rispettivamente l'articolo 25 concernente i **corsi** per la nomina a **vice ispettore di polizia penitenziaria** e l'articolo 28 concernente la **nomina** a vice ispettore**;** le modifiche incidono sulla normativa vigente prevedendo una disciplina specifica sulle **modalità di formazione delle graduatorie** di fine corso dei vincitori dei concorsi (sia esterno ed interno) per la nomina a vice ispettore. In particolare si specifica che la graduatoria finale deve essere formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante e che tale punteggio si calcola in base alla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. L'articolo 17, comma 2, dello schema in esame contiene, al riguardo, una norma transitoria con la quale si prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame (*vedi infra).*

Ai sensi del D. lgs. n. 443 del 1992, il ruolo degli ispettori è articolato in cinque qualifiche (articolo 22): vice ispettore; ispettore; ispettore capo; ispettore superiore; sostituto commissario.
Per **l'assunzione dei vice ispettori** è previsto un doppio canale: concorso pubblico e concorso interno per titoli ed esami. Il titolo necessario per

l’accesso tramite concorso pubblico è il diploma di istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per conseguire il diploma universitario. I vincitori di concorso, sono nominati allievi vice ispettori (articolo 24). L’articolo 25, modificato dal D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, disciplina il corso di formazione post concorso per la nomina a vice ispettore (la cui durata deve essere pari ad almeno 2 anni) preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale. L’articolo 28 invece disciplina le modalità per la nomina a vice ispettore, prevedendo che il 50 per cento dei posti disponibili sia attribuito mediante concorso pubblico, mentre il restante 50 per cento sia attribuito mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame.

- le lettere d), e) ed f), adeguano la disciplina della **redazione del rapporto informativo** dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria al nuovo assetto normativo ed organizzativo del Corpo stesso. Si tratta di modifiche di ordine formale volte essenzialmente alla **ridenominazione delle qualifiche degli organi competenti alla compilazione** del rapporto.
- In particolare si incide sulla disciplina relativa agli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (art. 46-bis) e per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole (art. 47-bis). Sono al riguardo sostituite **le denominazioni:** di commissario coordinatore superiore con quella di **commissario capo** e di primo dirigente e dirigente superiore con quella di **commissario coordinatore penitenziario**. Inoltre si specifica che il giudizio complessivo del rapporto può essere espresso dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile o di comunità in alternativa al capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Inoltre all’art. 47-*bis* sono inserite nuove disposizioni (commi 4-bis e 4-ter) relative alla **compilazione del rapporto informativo** per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo e quello per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario, in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile. Analogamente si incide, modificando le relative denominazioni, sulla disciplina degli organi competenti alla compilazione del rapporto

informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari gli istituti penitenziari (art. 48-bis).

L'obbligo della **redazione del rapporto informativo** è contenuto nell'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. 443/1992, il quale prevede che sulle questioni relative allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti e al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi. Il rapporto informativo è una valutazione annuale di professionalità degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (in servizio sia presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che presso le sue articolazioni centrali e territoriali), la cui redazione è affidata dalla legge agli organi superiori competenti.

Ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

L'articolo 12, incide sul **decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162**, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85". Tale decreto, in attuazione del Trattato di Prüm, per l'istituzione della banca dati del DNA, ha istituito i **ruoli tecnici della polizia penitenziaria**, apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora denominato **ruolo dei funzionari tecnici.**

In particolare al comma 1:

- la lettera a) modifica l'articolo 1 sostituendo la denominazione di direttori tecnici con quella di **funzionari tecnici.**

All'articolo 1 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, sono attualmente elencati i ruoli tecnici in ordine di progressione di carriera: agenti e assistenti tecnici; sovrintendenti tecnici; ispettori tecnici; direttori tecnici.

- la lettera b) e la lettera c) modificano rispettivamente l'articolo 15 che disciplina l'articolazione delle qualifiche dei ruoli degli ispettori tecnici, e l'articolo 22-bis, che disciplina i requisiti per la promozione a sostituto direttore tecnico, sostituendo la denominazione di sostituto direttore tecnico, con quella di **sostituto commissario tecnico;**

L'articolo 15 del D.lgs. legislativo 9 settembre 2010, n. 162 distingue i ruoli degli ispettori tecnici in quello degli ispettori biologi e quello degli ispettori informatici. Tali ruoli si articolano nelle seguenti cinque qualifiche: vice

ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto direttore tecnico. L'articolo 22-bis detta la disciplina dei requisiti per la qualifica di sostituto commissario tecnico.

- la lettera d) modifica l'articolo 24 sostituendo la denominazione di direttore tecnico con quella di **commissario tecnico**, e quelle di direttore tecnico capo e direttore tecnico coordinatore superiore, rispettivamente con quelle di **commissario tecnico capo e direttore tecnico superiore;**

  L'articolo 24 contiene l'articolazione dei ruoli tecnici dei direttori tecnici (con l'atto in esame ridenominati funzionari tecnici) nelle seguenti qualifiche: direttore tecnico limitatamente alla frequenza del corso di formazione; direttore tecnico capo; direttore tecnico coordinatore; direttore tecnico coordinatore superiore.

- la lettera e) e la lettera f) modificano rispettivamente l'articolo 25, concernente le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e l'articolo 26, concernente l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, limitandosi a sostituire le relative denominazioni con quelle di **funzionari tecnici;**
- la lettera g) e la lettera h) modificano rispettivamente l'articolo 27, che disciplina il corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici e l'articolo 30, concernente i requisiti per la promozione a direttore tecnico coordinatore modificando le relative denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico capo con quelle di **funzionario tecnico e commissario tecnico capo;**
- la lettera i) interviene sull'articolo 30-bis, concernente i requisiti per la promozione a direttore tecnico coordinatore superiore, modificando tale denominazione in quella di **direttore tecnico superiore;**
- le lettere l) ed m) modificano rispettivamente gli articoli 32 e 34 concernenti la qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria attribuite ai ruoli tecnici e le commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici; le modifiche si limitano a sostituire la denominazione direttori tecnici con quella di **funzionari tecnici**;
- la lettera n), incide sull'articolo 34, comma 5, modificando il riferimento ai revisori tecnici, il cui ruolo è stato sostituito dai **sovrintendenti tecnici**.

Al comma 2:

- sono sostituite le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Tabelle n.17 e n. 18, allegate al provvedimento in esame. Anche queste modifiche hanno carattere formale attenendo esclusivamente **all'aggiornamento delle denominazioni** contenute nelle citate tabelle.

Carriera dei funzionari

L'articolo 13, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che disciplina il **ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria**.

In particolare al comma 1:

- la lettera a), incide sulla disciplina, di cui all'articolo 7, comma 6, **dell'accesso alla carriera dei funzionari** estendendo la possibilità di partecipare al concorso interno per vice commissario, attualmente riservata ai soli ispettori, anche - nei limiti del venti per cento dei posti - al personale appartenente al ruolo degli **agenti e degli assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti del Corpo**, in possesso dei requisiti culturali stabiliti;
- la lettera b), integra l'articolo 10, che disciplina le ipotesi di **dimissioni dal corso di formazione per commissario**. In particolare con la previsione di un comma aggiuntivo, si specifica che, nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso, il medesimo corso può essere ripetuto una sola volta.

E' utile ricordare che l'art. 7 del D. lgs. 21 maggio 2000, n. 146, prevede un doppio canale di accesso alla **carriera dei funzionari**:

- al 70% dei posti si accede con concorso pubblico (laurea specialistica) ma il 20% di tali posti è riservato al personale penitenziario con 5 anni di anzianità di servizio;
- al restante 30%, si accede con concorso interno riservato agli ispettori con almeno 5 anni di servizio, in possesso di laurea triennale (il 20% di tali posti sono, tuttavia, riservati ai sostituti commissari).

In relazione al tipo di concorso sono previsti **corsi di formazione** (art. 9) di diversa durata a seconda del tipo di concorso; i vincitori del concorso pubblico sono nominati allievi commissari e superato l'esame del corso biennale di formazione, accedono alla qualifica di commissario capo (qualifica da confermare al termine di un ulteriore periodo di tirocinio biennale); i vincitori del concorso interno, nominati vice commissari, una volta superato l'esame al termine del periodo formativo di un anno, sono confermati nella qualifica di vice commissario (secondo la relazione, invece, avrebbero la qualifica di commissario).

L'art. 10 detta i motivi di **dimissione dai corsi di formazione**, in particolare introducendo tra questi il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi del corso nonché disciplinando più specificamente le dimissioni per assenze prolungate; cambia anche la competenza all'adozione dei provvedimenti di dimissione ed espulsione che, dal capo del DAP, passa al direttore generale del personale, della formazione e delle risorse.

CAPO V
MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI DEL D.LGS. 95/2017

Il **Capo V** reca una serie di modifiche alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali del D.Lgs. 95/2017.

In particolare:

- l'**art. 14** modifica, in più parti, l'art. 2 del citato D.Lgs. 95/2017 relativamente alle disposizioni transitorie per la Polizia di Stato;
- l'**art. 15** apporta modifiche all'art. 3 del D.Lgs. 95/2017 che riguarda le tabelle sulle dotazioni organiche delle carriere e norme attuative comuni per la Polizia di Stato;
- l'**art. 16** modifica l'art. 36 del D.Lgs. 95/2017 relativamente alle disposizioni transitorie per la Guardia di finanza;
- l'**art. 17** modifica l'art. 44 del D.Lgs. 95/2017 riguardante le disposizioni transitorie per la Polizia penitenziaria;
- l'**art. 18** modifica l'art. 45 del D.Lgs. 95/2017 recante disposizioni finali e finanziarie;
- l'**art. 19** modifica l'art. 46 del D.Lgs. 95/2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale;
- l'**art. 20** modifica l'art. 47 del D.Lgs. 95/2017 specificando che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'art. 60 della legge n. 121/1981;
- l'**art. 21** reca una modifica formale alla Tabella G allegata al D.Lgs. 95/2017;
- l'**art. 22** reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Si ricorda che nella relazione tecnica al provvedimento in esame si evidenzia che una delle ragioni alla base dell'intervento correttivo risiede nelle "incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle **disposizioni applicate nella fase transitoria**".

Disposizioni transitorie e norme attuative comuni per il personale della Polizia di Stato

Le modifiche apportate dall'art. 14 introducono – novellando l'art. 2 del D.Lgs. 95/2017 - **disposizioni transitorie per la Polizia di Stato**.

L'art. 2 del D.Lgs. 95/2017 ha previsto, per la Polizia di Stato, entro termini ivi indicati, la copertura dei posti per l'accesso a diverse qualifiche nell'ambito delle risorse disponibili. Tali previsioni erano finalizzate, secondo quanto riportato nella relazione all'allegata all'A.G. 395, "ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli".

Dall'art. 2 è stata disposta, in primo luogo, (lettere a), b), c), e d) la **copertura delle vacanze organiche** nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di personale da espletare fino al 2022.

Si ricorda che la disposizione di delega (art. 8, comma 1, lett. a) L. 124/2015) fa riferimento alla rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data.

In primo luogo l'art. 14 (comma 1, **lettera a**) dispone che per i vincitori dei concorsi interni per titoli per **vice sovrintendente** (in base ai posti disponibili dal 2017 al 2022 ai sensi l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 95/2017 nonché al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 95/2017) il **corso di formazione professionale** ha la durata **non superiore a tre mesi** e non inferiore a **un mese**. Le relative modalità attuative sono definite con decreto del **Capo della polizia** - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Con tale **decreto** sono altresì stabilite – per i concorsi interni per vice sovrintendente - le categorie dei **titoli da ammettere** a valutazione e i **punteggi** da attribuire a ciascuna di esse, **in deroga** al decreto del Ministro dell'interno cui l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 95/2017 ha affidato la definizione delle modalità, procedure e criteri di assegnazione per i concorsi.

Parallelamente, l'art. 14 (comma 1, **lettera d**) dispone che i vincitori dei concorsi previsti dall'art. 2 D.Lgs. 95/2017 nella fase transitoria sono nominati **vice ispettori** con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla **data di conclusione del corso di formazione**, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a **sei mesi** e non inferiore a **tre mesi**, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, viene specificato l'ordine con cui i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo (numeri 1-4).

A sua volta l'art. 14, comma 1, **lettere b) e c)** prevede, da una parte, che resta fermo quanto già previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 95/2917 per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto (che dispone la copertura di 1000 posti di quelli disponibili al 31 dicembre 2016 riservati al concorso pubblico per la qualifica di vice ispettore) e che si aggiungono **altri 500 posti** disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c). Si specifica che gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1), che dispone che il 70 per cento dei posti a vice ispettore sono coperti con concorso per titoli rivolto al personale del ruolo di sovrintendenti con determinati requisiti.

Nella tabella riportata nella relazione tecnica è quantificato l'onere relativo all'eventuale incremento di 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che le integrazioni disposte dalle lettere b), c) e d) sono volte ad assicurare "la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese) e per vice ispettore (non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi) attraverso modalità attuative rinviate ad un **decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della pubblica sicurezza**".

E' inoltre stabilita la precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo.

Come riferito dalla relazione illustrativa tali interventi relativi a disposizioni già oggetto di contenzioso, sono volte a superare l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo.

"Il legislatore del riordino è intervenuto, infatti, prevedendo una serie di concorsi interni per titoli per consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori ed in tale contesto - come evidenziato nella stessa relazione illustrativa all'A.G. 395 - era stata considerata anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente. Questi ultimi, però, sebbene sia stata valorizzata nei concorsi interni la valutazione dei titoli di servizio dell'anzianità

complessiva, dell'anzianità nel molo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo, potrebbero essere scavalcati da colleghi più giovani a causa della diversa decorrenza giuridica della nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente attribuita dalla legge, nell'ultimo decennio, alle diverse procedure concorsuali".

L'art. 14, comma 1, **lett. e**) specifica che le **riduzioni dell'anzianità** della rispettiva qualifica, previse dall'art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 95/2017 sono disposte **non prima del 1° gennaio 2017** come decorrenza.

La citata lettera n) prevede misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal D.Lgs. 95/2017.

La **finalità** evidenziata nella relazione illustrativa è quella "di superare una incertezza interpretativa derivante dall'attuale formulazione che sembra accomunare alla stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all'introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all'articolo 45, comma l, del decreto legislativo n. 95/2017".

La relazione tecnica precisa che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al l° gennaio 20l7 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95/2017.

L'art. 14, comma 1, **lett. f**) dispone, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, "il recupero" per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi.

L'art. 14, comma 1, **lett. g)** introduce, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, una **riserva del 10 per cento** dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, già destinatario della specifica previsione di cui all'articolo 2, comma l, lettera r), del decreto legislativo 95/2017 che ha previsto disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di **ispettore superiore** ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015.

L’art. 14, comma 1, **lettere h), r) e t**), integrano la previsione di un corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti, già in servizio con un corso di aggiornamento professionale, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato; la **lettera i)** dispone che il l07° corso per commissario conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019 e svolgono un periodo di tirocinio operativo (che si conclude entro il 7 settembre 2019) presso l'Ufficio o Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale, prima della prevista nomina a commissario capo.

L’art. 14, comma 1, **lettera l**) integra la disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per **le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore**, sia per la fase transitoria che per quella a regime. La relazione illustrativa specifica che si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini.

Si ricorda che l’art. 2 del D.Lgs. 95/2017 ha dettato, tra le altre, norme **derogatorie e transitorie** volte a stabilire che: non è richiesta la laurea fino al 2016 per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (lettera *s)*; non è richiesto il requisito di età introdotto, per il concorso interno a vice commissario (lettera *u)*, fino al 2026.

L’art. 14, comma 1, **lettera m)** reca una modifica di carattere formale mentre la lettera n) individua espressamente la **decorrenza giuridica ed economica**, per i vincitori dei tre concorsi annuali per **vice sovrintendente tecnico**, al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale;

L’art. 14, comma 1, **lettera o**), aggiunge le nuove lettere mm-bis), mm-ter) e mm-quater) al fine di **integrare la disciplina** del concorso interno **per vice ispettore tecnico**, di cui alla lettera mm) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95/2017, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all'aumento di 400 unità attraverso la modifica della tabella A allegata al D.P. R. n. 337 del 1982 dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico (di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto in esame). L'impiego dei predetti **ulteriori 400 posti di vice ispettore tecnico** avviene attingendo dagli **idonei della graduatoria** del concorso di cui alla lettera mm), ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019.

E’ prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice

ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

Nella relazione tecnica si specifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso cha all'incremento dei posti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore di cui all'articolo 2, comma l, lettera c), n. 2), del decreto legislativo n. 95/2017, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegato al medesimo decreto legislativo.

L'art. 14, comma 1, **lettera p)** sostituisce (alla lettera nn) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 95/2017) le **denominazioni** di "vice direttore tecnico" in "vice commissario tecnico", di "direttore tecnico" in "commissario tecnico" e di "direttore tecnico principale" in "commissario capo tecnico" del personale del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento. La finalità evidenziata nella relazione tecnica è quella di "allinearle alle omologhe qualifiche del ruolo direttivo ad esaurimento".

L'art. 14, comma 1, **lettera s),** a sua volta, sostituisce (alla lettera lll) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 95/2017) le denominazioni "direttori tecnici capo" con " direttori tecnici superiori", e " nel ruolo dei direttori tecnici" "dei funzionari tecnici di Polizia"; la **lettera u)** sostituisce alla lettera sss) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 95/2017) le denominazioni " medici capo" con: "medici superiori".

L'art. 14, comma 1, **lettera q**) prevede che, nella fase transitoria, le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, hanno **decorrenza giuridica 1° gennaio 2017** e non 1° ottobre 2017. Tale precisazione è analoga a quella prevista per le corrispondenti previsioni della lettera e), riferita al personale degli altri ruoli non direttivi con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa (v. *supra*).

L'art. 14, comma 1, **lettera v**) dispone l'**esclusione del limite di età** per il personale interno che partecipa al primo concorso per **medico veterinario**, nonché una **riserva di due posti** in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;

L'art. 14, comma 1, **lettera z**), reca l'indicazione della decorrenza del **1° gennaio 2017** per la promozione alla qualifica di **orchestrale di primo**

livello, degli **orchestrali ispettori superiori tecnici**, in analogia a quanto previsto anche per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa (v. *supra* – lettere e) e q) e *infra*).

L'art. 14, comma 1, alla lettera aa), inserisce le nuove lettere aaaa-bis), aaaa-ter), aaaa-quater) al comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 95/2017 con la previsione di **nuovi concorsi interni per titoli da bandire** secondo le scadenze ivi previste.

Nella relazione tecnica si evidenzia che la disposizione "è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall'attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un'anzianità anagrafica tale da renderne problematico l'impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall'altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espleta funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell'Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del *turn over"*.

Per le **modalità attuative** si rinvia ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici.

L'**art. 15**, apporta alcune modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 95/2017 che reca disposizioni comuni per la Polizia di Stato sostituendo altresì le tabelle relative alle dotazioni organiche delle carriere.

Riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, in primo luogo (**lettera a**) si dispone "il recupero" di **5 posti da dirigente generale** già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame (v. *supra* – scheda art. 2), con la conseguente copertura del relativo onere.

Vengono poi aggiunte nuove disposizioni (**lettera b)** relative all'articolazione dei cicli di formazione.

Nel dettaglio, si prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di

ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, possa **articolare i corsi di formazione in più cicli**. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta **la stessa decorrenza giuridica ed economica** dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.

Viene infine previsto (lettera c) che ogni **riferimento**, contenuto in **disposizioni normative vigenti** il giorno precedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 95/2017 (*7 luglio 2017*), alla **qualifica** di **vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo** si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore e ogni riferimento alle qualifiche di **vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale** della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.

Disposizioni correttive relative al personale del Corpo della Guardia di finanza

L'articolo 16 reca disposizioni integrative e correttive all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente il Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 36 in tema di disposizioni transitorie e finali per la Guardia di finanza prevedendo, alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), **modifiche di carattere formale** alle disposizioni vigenti in materia di **concorsi per allievi marescialli e per sottotenenti**.

La lettera *e*) modifica la disciplina in tema di inserimento in aliquota di **valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata** degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale. Si prevede la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore al grado di generale di brigata rispetto a quanto già previsto dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

La lettera *f*), introduce tre nuovi commi, 60-*bis*, 60-*ter*, 60-*quater*. Con il primo comma si disciplinano per gli appartenenti al Corpo le ipotesi di **incompatibilità** di servizio nella circoscrizione dove risultino eletti ovvero nominati a una **carica politica o amministrativa**.

Con il comma 60-*ter* si stabilisce un **concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo**, con le relative modalità di svolgimento.

Il comma 60-*quater* infine prevede, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità, una **deroga** temporanea al meccanismo secondo cui la promozione dell'ufficiale, per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento, è effettuata anche se non esiste vacanza nel grado superiore. Tale norma non si applica alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1°luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico.

Disposizioni transitorie per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

L'articolo 17 introduce modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nello specifico all'articolo 44, che contiene diverse norme transitorie collegate alla revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria effettuata con il medesimo decreto legislativo.

In particolare, al comma 1, **la lettera a),** modifica alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, con riferimento **all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente** del Corpo di polizia penitenziaria.

Più nello specifico al punto l) viene modificato il termine ultimo, **procrastin**ato **dal 30 giugno 2018 al 30 ottobre 2019,** per l'attivazione del concorso straordinario per titoli previsto per la copertura degli 800 posti di **vice sovrintendente** collegata all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del medesimo articolo 44.

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, ciò si rende necessario essendo l'Amministrazione tuttora impegnata nella complessa procedura relativa all'attuazione del concorso straordinario per titoli per la nomina a vice sovrintendente, previsto dalla lettera a) dell'articolo 44, comma 8, relativo alle annualità 2008-2016, per il quale sono pervenute circa 20.000 domande, ciascuna relativa a più annualità.

Al punto 2), si prevede una disciplina transitoria **fino al 2022**, in deroga a quella ordinaria prevista dal D.lgs. n. 443 del 1992 (art. 16), per **l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente,** analoga a quella già prevista per l'omologo personale della Polizia di Stato. E' fatto salvo il rispetto delle aliquote delle riserve di posti stabiliti nella disciplina vigente.

L’articolo 16 del D.lgs. n. 443 del 1992 contiene la disciplina della nomina a sovrintendente. In particolare si prevede che la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegua:a) mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del **70 per cento** dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli **assistenti capo** in possesso di determinati requisiti.; b) nel limite del restante **30 per cento** dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, riservato al personale appartenente al ruolo **degli agenti ed assistenti**, in possesso di determinati requisiti.

Al riguardo, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi sono rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

La lettera b), prevede **l'incremento dei posti, da 50 ad 80**, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, **al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria** istituito dal comma 14 dell'articolo 44. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento.

Secondo quanto esplicitato nella relazione illustrativa, tale modifica trova la sua *ratio* nelle esigenze organizzative dell'Amministrazione, avuto riguardo alla caratterizzazione dei funzionari del Corpo presenti in servizio ed alla vacanza dì organico nelle qualifiche iniziali della carriera. Infatti, in forza delle previsioni di cui all'art. 42 comma 5 e 9 del d.lgs. 95/2017, dettate dalla necessità di assicurare il riallineamento con la carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, un elevato numero di funzionari - allo stato in possesso della qualifica di commissario capo sarà promosso alla qualifica di commissario coordinatore. Secondo la relazione illustrativa le procedure relative all'espletamento degli scrutini sono già in corso.

La lettera c), fino all’anno 2026, prevede una riserva, nel limite dell'aliquota del venti per cento, per la partecipazione al **concorso interno per vice commissario**, in favore di parte del personale del ruolo degli ispettori, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 7, comma 7, del D.lgs n. 146 del 2000), vincitore di due specifici concorsi (indetti rispettivamente nel 2003 e nel 2008);

La Relazione illustrativa sottolinea che la norma sarebbe necessaria in quanto i vincitori dei suddetti concorsi hanno subito penalizzazioni di carriera per una serie di vicende giurisdizionali relative ai concorsi stessi.

La lettera d), modifica l'articolo 44, comma 25, fissando la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non più al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze.

La lettera e), contiene una specificazione di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 44, che attualmente si limita a prevedere, a decorrere dal primo gennaio 2023, l'abrogazione della disposizione (comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443) concernente la nomina ad allievo agente di polizia e relativa alla valutazione del servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. La lettera e) precisa che l'abrogazione della suddetta norma è da considerare in riferimento al personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023.

La lettera f), inserisce, nell'articolo 44, un nuovo comma 32-bis, che prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso.

Secondo la Relazione illustrativa tale previsione si renderebbe necessaria al fine di risolvere le criticità logistiche delle Scuole di formazione a fronte della necessità di avviare alla frequenza dei prescritti corsi formativi una platea di interessati superiore alle capacità ricettive degli istituti di istruzione

La lettera g), l'introduce nell'articolo 44, un nuovo comma 34-*bis*, con il quale si specifica che i **direttori tecnici ed i direttori tecnici capo** assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (cioè **a partire dal 7 luglio 2017**). Si tratta di una specificazione collegata alla novella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d (*vedi sopra*) che ha sostituito le denominazioni dei ruoli dei direttori tecnici. Tale ultima disposizione, come sopra illustrato, ha infatti modificato, tra le altre, le denominazioni delle qualifiche di direttore tecnico e direttore tecnico capo rispettivamente in quelle di commissario tecnico e commissario tecnico capo.

Andrebbe valutata l'opportunità di chiarire le motivazioni della disposizione in oggetto, la quale sposta retroattivamente l'efficacia solo di alcune delle disposizioni relative alla ridenominazione delle qualifiche.

Il **comma 2** prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno per vice ispettore, introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera c), anche al corso in atto alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

Modifiche alle disposizioni finali e finanziarie recate dal D.Lgs. 95/2017

L'**art. 18** modifica l'art. 45 del D.Lgs. 95/2017, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia.

La **lettera a**) introduce una precisazione al comma l, secondo paragrafo (*rectius: quinto periodo*) dell'articolo 45 del. lgs. 95/2017, al fine di individuare il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni dì anzianità e non diciotto, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica. L'intervento normativo non comporta oneri finanziari.

La **lettera b**) sopprime al comma 4 del medesimo art. 45, il riferimento all'articolo 1820-*bis* del Codice dell'Ordinamento Militare in quanto non esistente.

La **lettera c**), attraverso il nuovo comma 4-bis all' articolo 45 del decreto lett. c) legislativo, introduce una **norma di salvaguardia per i vice questori** e **qualifiche e gradi corrispondenti** che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di **un'anzianità di ruolo** superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. Nella relazione tecnica si evidenzia che "in tale modo si elimina uno ''scavalcamento temporaneo' nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica eli vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di 'tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale', detto personale **continua nella progressione economica** determinata ai sensi dell' articolo 1811 , comma l, lettera a), numero 9), del decreto legislativo n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del 'maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di

servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale', **fino all'inquadramento** nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondente con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale".

Nella relazione tecnica sono riportati gli effetti della norma e le relative quantificazioni finanziarie per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

La **lettera d)** interviene sul comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo specificando maggiormente – per evitare incertezze applicative secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa - i casi di **esclusione** della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale previsto dalla citata disposizione del D.Lgs. 95/2017. Viene specificato che la promozione è esclusa per il personale che riveste il **grado** di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza.

La **lettera e)** dispone l'applicazione dell'**art. 920** del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) al personale della Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria.

L'art. 920 dispone che al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.

Nella relazione illustrativa si evidenzia[1] che l'intervento è volto ad estendere espressamente anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno

[1] Nella relazione tecnica tale illustrazione è contenuta con riferimento alla lettera f) poiché alla lettera e), presumibilmente per un errore materiale, è illustrato un contenuto non previsto nel relativo testo (si fa riferimento all'inserimento di un nuovo comma 21-bis all'art. 45 del D.Lgs. 95/2017). Lo stesso vale per le lettere successive contenute nel comma 1 dell'art. 18.

alimentare al personale sospeso dalle funzioni, già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, già applicate al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con le stesse modalità previste per il personale militare. Viene richiamata, in proposito, anche la disciplina sugli effetti dei nuovi stipendi, comprendente anche il predetto assegno alimentare, contenuti nel recente rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (articoli 3, comma 1, e 19, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

La **lettera f)** introduce un nuovo **comma 27-bis** all'art. 45 del D.Lgs. 95/2017 che prevede che per salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, per il 2019, non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare eventuali conferimenti per effetto dell'art. 1089, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare (conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089).

Il comma 3 dell'art. 1089 prevede che l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale è iscritto nel quadro di avanzamento ed è già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che è stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

La finalità evidenziata nella relazione tecnica è quella di "salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino".

La **lettera g)** (*erroneamente riportata nel testo come a*) inserisce il richiamo all'articolo 11 del d.P.R. n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, dì imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica che evidenzia che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11 - era 'saltato' tra le norme "contrattuali" estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal D.Lgs. 95/2017.

L'**art. 19** modifica l'art. 46 del D.Lgs. 95/2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei **trattamenti accessori** e degli **istituti normativi** per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di **un'area di negoziazione dirigenziale**.

Viene aggiunto il medesimo periodo ai commi 5 e 7 del citato art. 46 con la finalità, evidenziata nella relazione tecnica, di "prevedere la **disapplicazione** per il **triennio 2018/2020** della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo "contratto" per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che **per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria**, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal DPCM 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo l, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il citato comma 680 prevede che, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati **50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020**, ad un **apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai **trattamenti economici accessori** relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPCM 21 marzo 2018 che ha provveduto al riparto di tali risorse.

Sotto il profilo della formulazione del testo, con l'art. 19 viene aggiunto *il medesimo periodo sia al commi 5 sia al comma 7* del citato art. 46 volto a specificare che in relazione a quanto previsto in attuazione dell'art. l, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (v. *sopra*) per il triennio 2018-2020 non si applicano le disposizioni del precedente periodo, rispettivamente, dei commi 5 e 7.

I periodi richiamati dalle novelle in questione prevedono rispettivamente che:

- all'attuazione del comma 3 (accordo sindacale) si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (**comma 5**);
- fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali (di cui al comma 1 dell'art. 46) e del decreto volto ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (di cui al comma 6), al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti (**comma 7**).

L'**art. 20** abroga l'ultimo comma dell'art. 60 della legge n. 121 del 1981 a decorrere dal 1° gennaio 2019 che prevede che le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri da emanare con **decreto del Ministro dell'interno**.

La finalità è quella di rimettere anziché ad un decreto ministeriale - analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo - alla **competenza del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza** la regolamentazione degli Istituti di istruzione, Scuole o Centri della Polizia di Stato.

L'**art. 21** introduce modifiche per una correzione formale alle tabelle allegate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: "Articolo 46" con quelle di "Articolo 45".

Copertura finanziaria

L'art. 22 prevede che prevede che gli **oneri** derivanti dall'attuazione dello schema di decreto legislativo sono pari a:

- 508.961 euro per l'anno 2018,
- 1.005.629 euro per l'anno 2019,
- 923.613 euro per l'anno 2020,
- 1.032.429 euro per l'anno 2021,
- 789.425 euro per l'anno 2022,
- 702.360 euro per l'anno 2023,

- 723.419 euro per l’anno 2024,
- 1.015.370 euro per l’anno 2025,
- 816.467 euro per l’anno 2026,
- 1.100.429 euro per l’anno 2027,
- 730.884 euro a decorrere dall’anno 2028.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Nella relazione tecnica si ricorda che sono disponibili **30.120.313 euro per l' anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 201 8 e 15.004.387 a decorrere dall' anno 2019**, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, derivanti dalle **risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli** delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà ‘integrativa e correttiva’ per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo l, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244", lo schema di decreto in esame contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

L’articolo 22, comma 2 riguarda gli **oneri indiretti**, come determinati nel dettaglio in allegato alla relazione tecnica (pag. 37).

Si ricorda infine che gli oneri finanziari complessivamente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 95/2017 erano pari (ai sensi dell’art. 48) a:

- 472.504.405 euro per l'anno 2017;
- 636.974.172 euro per l'anno 2018;
- 623.006.300 euro per l'anno 2019;
- 610.542.118 euro per l'anno 2020;
- 611.315.107 euro per l'anno 2021;
- 607.362.855 euro per l'anno 2022;
- 608.128.792 euro per l'anno 2023;
- 611.630.569 euro per l'anno 2024;
- 615.496.631 euro per l'anno 2025;
- a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026.

Nella relazione tecnica si evidenziava che “la contestualità degli interventi normativi in questione era supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo

la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa: a) **119 milioni di euro a decorrere dal 2016**, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, richiamato espressamente dalle due predette deleghe contenute nell' articolo 8, comma l, lettera a), della legge n. 124 del 2015, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012; b) **230 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall' anno 2018**, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la cui attuazione è demandata ad un DPCM). Tali risorse sono **incrementate rispettivamente di 100 milioni di euro e di 448,27 milioni di euro** quale assorbimento delle risorse che si liberano a seguito della cessazione, dal l° ottobre 2017, del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015. A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dal **50 per cento dei risparmi** conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012".

Si ricorda altresì che la **disposizione di delega** (art. 8, comma 1, lettera a), legge 124/2015) prevede l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al **50 per cento**, derivanti alle Forze di polizia dall'attuazione della delega contenuta alla lettera a).

Nella relazione tecnica del **decreto legislativo 177/2016** che ha dato una prima attuazione alla delega di cui alla lettera a) si evidenzia che il provvedimento, ha effetti di finanza pubblica a legislazione vigente, con i seguenti risparmi, conseguenti:

a) a programmi di razionalizzazione mediante soppressione/ accorpamento di presidi istituzionali, al fine di eliminare duplicazioni/sovrapposizioni di Uffici/Strutture/Presidi con la stessa competenza territoriale o funzionale;

b) a ulteriori iniziative infrastrutturali assunte nel quadro di un piano di ridislocazione dei reparti su sedimi demaniali o in immobili assunti in locazione con oneri minori; i risparmi di spesa concernenti l'anno 2016 sono relativi a processi di razionalizzazione funzionali alle misure previste dal presente provvedimento.

Sempre in base alla relazione tecnica, **l'assorbimento del Corpo Forestale** dello Stato nell' Arma dei carabinieri ha generato risparmi stimati pari a euro 7.180.000 nel 2017 e a euro 12.180.000 a regime dal 2018.